

Sindaco/dirigenza: responsabilità

scarico di acque reflue in mare

Cass. Sez. III Pen. 12 gennaio 2024, n. 1451

Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

*

La sentenza in commento offre spunti di riflessione sulla ripartizione di responsabilità tra sindaco e dirigenza, in ordine ad illeciti ambientali.

Il caso

Il depuratore di un comune, a causa di un malfunzionamento, riversa in mare reflui non depurati, con una misura del carico organico inquinante oltre i limiti consentiti.

Al sindaco in carica viene contestato il reato di cui all'art. 674 c.p. - rubricato "Getto pericoloso di cose" - per aver omesso l'adozione di cautele idonee ad impedire lo sversamento di sostanze pericolose in mare.

Condannato in primo grado e in appello, unitamente al suo predecessore e al responsabile dell'area tecnica dell'ente, il sindaco propone ricorso per Cassazione.

Il ricorrente deduce:

- il difetto di motivazione della sentenza impugnata per aver la Corte territoriale ravvisato la penale responsabilità del fatto in capo al sindaco, sebbene la gestione diretta dell'impianto facesse capo ad un soggetto terzo (dirigente) e le irregolarità nel funzionamento del depuratore fossero state accertate già prima che il ricorrente venisse eletto sindaco.

La decisione

E' utile ricordare il testo dell'art. 107 comma 1 TUEL:

*1. Spetta ai **dirigenti** la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

I giudici di legittimità chiariscono che la disposizione di cui all'art. 107 co. 1 del TUEL ove applicata in relazione a tematiche ambientali deve essere letta nel senso di ammettere “la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi poteri organizzativi”, fermo restando che “permane comunque in capo al **sindaco**, quale figura politica e amministrativa apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate”. In aggiunta, “egli ha il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente”.

Fatta questa premessa, la Corte, ritenuto che l'affidamento della gestione dell'impianto di depurazione comunale ad un terzo non esenta da responsabilità il sindaco in quanto grava su di lui un dovere di controllo e constatato che il ricorrente non ha neanche specificatamente provato in che modo si sarebbe attivato per fronteggiare il problema - che, sebbene risalente ad un periodo anteriore alla sua elezione, era proseguito anche nel corso del suo mandato - ravvisa una responsabilità anche politica in capo al ricorrente e per tutti i motivi sopra esposti dichiara il ricorso inammissibile.

La sentenza ricorda con precisione gli ambiti di competenza tra la dirigenza e Sindaco:

Dirigenti

- *...ai **dirigenti** degli enti locali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo,*
- *mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di ...*
- *Ai dirigenti degli enti locali spetta la responsabilità per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo, ancorché non meramente esecutivo, riguardanti difficoltà meramente contingenti e di ordinaria amministrazione nonché la sorveglianza dell'operato del personale dipendente, che restano di competenza del dirigente amministrativo di settore*
- *L'art. 107 TUEL prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell'ente di autonomi poteri organizzativi,*

Sindaco:

- *al **sindaco**, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate*
- *il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente*
- *attribuzioni dirette del sindaco (quale quella di programmazione e, in materia di rifiuti, quella di ordinanza); dall'altro,*

- *un obbligo generale di vigilanza e controllo, a fronte di situazioni particolarmente gravi e reiterate nel tempo, quale quella in esame.*